

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3706

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **STORCHI***Presentata il 10 gennaio 1967*

Aumento del personale a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi culturali e scolastici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'unità proposta di legge si intende adeguare il contingente del personale qualificato chiamato a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri a norma dell'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940 e dell'articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, alle attuali esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

Tali esigenze riguardano sia gli Istituti italiani di cultura aumentati di numero, che le istituzioni scolastiche italiane all'estero le quali hanno visto accrescere notevolmente i loro allievi e la loro attività specialmente per quanto riguarda le iniziative di assistenza ai connazionali emigrati ed alle loro famiglie che si trovano nei Paesi del continente europeo maggiormente interessati alla nostra emigrazione.

Tali attività pongono, infatti, problemi pedagogici, didattici, amministrativi ed assistenziali numerosi e complessi. Basti qui accennare alla necessità di offrire ai giovani una adeguata assistenza affinché possano raggiungere il più elevato grado di istruzione possibile sia generale che professionale, al riconoscimento dei corsi frequentati o dei titoli di studio acquisiti, alla necessità di mantenere viva in essi e nelle loro famiglie la conoscenza della lingua e della cultura italiana, ai problemi relativi al loro reinserimento nelle scuole o nelle attività professionali italiane nel

loro ritorno in Patria, e ciò solo per indicare alcuni aspetti di un settore di attività che tanto vivamente interessa l'emigrazione e la presenza italiana all'estero.

Com'è evidente, una gamma così vasta di attività ha richiesto e richiede l'impiego di personale direttivo e docente particolarmente adeguato a tali compiti. Altrettanto può dirsi per quanto riguarda i compiti analoghi e specifici propri degli Istituti di cultura.

Ma per seguirla ed appoggiarla specialmente sotto il profilo didattico, il Ministero degli affari esteri non dispone presso i suoi Uffici centrali di propri funzionari specializzati. Da ciò consegue la necessità per esso di avvalersi dell'opera del personale posto a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione a norma dell'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e dell'articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546 e destinato appunto ad amministrare e vigilare le e le istituzioni culturali italiane all'este

Attualmente il relativo contingente appena 20 unità: del tutto insufficienti a fronteggiare la rilevante mole del lavoro che si manifesta presso gli uffici centrali del Ministero per far fronte alle esigenze di tali servizi. Da ciò la proposta che si sottopone all'esame del Parlamento per elevare tale contingente ad almeno 30 unità in applicazione delle norme di legge già esistenti e citate nell'articolo unico del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

- -

ARTICOLO UNICO.

Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed insegnante, che può essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dell'articolo 3 del testo unico 12-febbraio 1940, n. 740 e dell'articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero, è elevato a 30 unità.